



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI



Commissione per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti e movimenti politici

PARTENZA 20 Luglio 2020

Prot: 2020/0000992/CRP

Roma, lì 20 luglio 2020

Al Signor Sindaco

OGGETTO: Consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020.

Come è noto, l'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 impone che *“Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. ...”*.

Ciò stante, ciascuna formazione politica risulterà tenuta alla pubblicazione dei documenti previsti dalla legge sul proprio sito internet e, qualora non ne sia provvista, sarà obbligata ad aprirne uno.

Ai sensi del successivo comma 23, spetta a questa Commissione il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 12.000 a euro 120.000, al partito o al movimento politico che violi gli obblighi previsti dal suddetto comma 14.

E' opportuno sottolineare che gli obblighi sanciti dal comma 14 sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019, di cui sono destinatari gli enti ai quali si riferisce la competizione elettorale e, quindi, anche codesto Comune per quella in oggetto.

Stante l'elevato numero di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che andranno al voto nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020, si richiede la collaborazione di codesto Ente in forza della disposizione contenuta al comma 26-bis della legge n. 3/2019, e secondo le modalità appresso indicate, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni istituzionali di questa Commissione.



**COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI**

A tal fine, si richiede a codesto Ente - tenuto agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 15 della citata legge n.3/2019 per la consultazione in oggetto - di redigere apposito report da inoltrare a questa Commissione, segnalando le formazioni politiche partecipanti alla tornata elettorale che risultino inottemperanti alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, per l'omessa pubblicazione sul sito internet dei *curricula* e dei certificati penali dei candidati.

Si specifica che i certificati oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dall'articolo 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato). Nell'occasione, andrebbero segnalati, altresì, i certificati eventualmente diversi a tal fine pubblicati, quali ad esempio, i certificati di cui all'articolo 29 del d.P.R. n. 313/2002, ossia i certificati del casellario giudiziale per ragioni di elettorato riportanti esclusivamente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidano sul diritto elettorale.

Si rende noto, altresì, che in caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale, ossia di più liste di candidati che sostengano la candidatura di uno stesso candidato sindaco, ciascuna formazione politica dovrà assolvere gli obblighi in esame mediante la pubblicazione sul proprio sito internet dei *curricula* e dei certificati penali, non potendosi ritenere osservato l'obbligo di legge con la pubblicazione in un unico sito internet (di una delle liste o appositamente creato) dei documenti riferiti a tutti i candidati appartenenti alle liste che compongono la coalizione. Peraltro, ove si verificasse tale eventualità, si chiede di segnalare.

Peraltro, anche nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati da parte di due o più formazioni politiche, attraverso la presentazione di un "simbolo composito" (inserimento all'interno di un contrassegno elettorale dei contrassegni di due o più formazioni politiche), ciascuna formazione politica che abbia partecipato alla presentazione della lista e/o prestato il consenso all'utilizzo del simbolo, sarà tenuta alla pubblicazione sul proprio sito internet dei *curricula* e dei certificati penali, non potendosi ritenere assolto l'obbligo di legge nel caso di pubblicazione dei documenti dei candidati in un unico sito internet (di una delle formazioni politiche o appositamente creato). Ove si verificasse anche tale eventualità, si chiede di segnalare.

Per ciascuna fattispecie oggetto di segnalazione si chiede di fornire apposita documentazione comprovante le irregolarità riscontrate (quale, ad esempio, trasmissione dei certificati di data o



**COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI**

tipologia diversa da quelle prescritte dalla legge, screenshot e/o "stampe pdf" comprovanti la mancata pubblicazione di tutta o parte della documentazione richiesta dalla legge, qualsiasi altro mezzo ritenuto più utile dagli uffici incaricati delle verifiche).

E' necessario che il report contenente le suddette segnalazioni indichi, per ciascuna formazione politica cui le stesse si riferiscano, i dati relativi al rappresentante legale di ciascun partito o movimento politico, ai fini dell'individuazione del soggetto destinatario di eventuali atti di contestazione da parte di questa Commissione. Nel caso vengano in rilievo irregolarità commesse da liste civiche, ossia formazioni non riconducibili a partiti e movimenti politici già presenti in assemblee elettive di livello regionale o superiore, o ad associazioni/comitati anche a carattere locale, dovrà essere segnalata detta circostanza con indicazione del soggetto che rivesta la qualità di delegato o presentatore della lista.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Presidente

Federici

